

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 410

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAVALIERE

Presentata il 25 settembre 1968

Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, così recita:

« Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-1950 al 1960-1961, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o d'istruzione artistica e che siano in possesso dell'abilitazione richiesta... possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge... »

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965 ».

Con ordinanza del 26 settembre 1966, il Ministero della pubblica istruzione emanava le norme di attuazione della predetta legge.

Senonché, molti insegnanti, che avevano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965, rimasero esclusi dall'ordinanza e, quindi, non poterono essere inclusi nelle graduatorie, per non aver maturato entro il 1965-66 l'anno di servizio richiesto dalla legge.

Intanto, è sopravvenuta la legge 20 marzo 1968, n. 327, la quale estende i benefici della legge n. 603 agli insegnanti che « abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esame indetta con decreto mi-

nisteriale 10 agosto 1965, sempre che abbiano prestato almeno un anno di servizio nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 ».

Stranamente, però, la legge n. 327 fa riferimento, come chiaramente si nota, agli abilitati del 1966, sì che parrebbe che gli abilitati del 1965, che già rimasero esclusi una prima volta per non aver maturato il richiesto anno di servizio, debbano ancora una volta rimanere esclusi, pur avendo maturato l'anno di servizio entro il 1966-67. E ciò sarebbe ingiusto ed assurdo.

A favore degli abilitati del 1965 dovrebbero essere valide due considerazioni, e cioè:

1) La legge n. 327 è concepita in funzione e a completamento della legge 25 luglio 1966, n. 603, e la n. 603 considera valide tutte le abilitazioni, anche quelle, come è detto innanzi, conseguite nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.

2) L'articolo 2 della legge n. 327 non esclude gli abilitati prima del 1966 per cui si deve intendere che « anche » e non soltanto gli abilitati del 1966 abbiano diritto all'immissione nei ruoli della scuola media.

Sembra si vorrebbe dare alla legge n. 327 una interpretazione estremamente restrittiva in modo da escludere dal beneficio gli abilitati.

Di qui la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione allo insegnamento nella sessione d'esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965 e che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a « buono » nel periodo dal 1961-62 al 1966-67 sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1968. n. 327.